

## **ALLEGATO A**

### **AVVISO**

#### **Art. 1**

##### ***Normativa di riferimento***

1. Il presente avviso costituisce strumento di attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 10 quater "Servizi di conciliazione con finalità educative e di socializzazione per i periodi di chiusura estiva delle scuole" della Legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 "Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità" che qualifica il suddetto intervento come Servizio d'Interesse Economico Generale [di seguito anche SIEG].
2. Le iniziative in esame sono qualificate come servizi di interesse economico generale in ragione della loro finalità socio educativa e di utilità sociale, e sono funzionali al conseguimento dell'interesse pubblico generale. Tali caratteristiche sono riconducibili agli elementi essenziali del servizio, a quelli progettuali declinati, oltreché agli specifici obblighi di servizio, riportati e descritti di seguito, mediante cui sono definiti gli obiettivi ed i confini dell'attività da realizzare e consentire che il valore assegnato all'intervento pubblico possa garantire, all'interno del mercato economico di riferimento, un impatto positivo per il territorio trentino in termini di qualità e flessibilità del servizio.
3. Poste le condizioni espressamente previste dall'atto normativo, il regime di aiuti è inquadrato ai sensi del regolamento (UE) 2023/2832 della Commissione del 13 dicembre 2023 («de minimis» SIEG) ed alle prescrizioni derivanti dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
4. Al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, di parità di trattamento e non discriminazione l'esecuzione ed attuazione del suddetto regime risponde inoltre alle pertinenti normative settoriali dell'UE, oltre che nazionali, eventualmente applicabili anche per analogia, con riguardo alla selezione dei soggetti erogatore.

#### **Art. 2**

##### ***Compensazione per lo svolgimento del servizio di interesse economico generale e atto di incarico***

1. Le attività di cui all'art. 1 sono considerate di interesse economico generale per la popolazione residente nel territorio della Provincia Autonoma di Trento, in quanto fornite nel rispetto degli elementi essenziali di cui al capo I .
2. Mediante la procedura descritta al successivo Capo III, la Provincia autonoma di Trento può affidare, mediante atto di incarico, ai Soggetti individuati lo svolgimento di Servizi di conciliazione con finalità educative e di socializzazione per i periodi di chiusura estiva delle scuole, nelle specifiche località rientranti negli ambiti territoriali di cui all'art. 8.

3. Nell'atto di incarico di cui al comma 2, si disciplinano i seguenti aspetti:
  - a. la natura delle attività SIEG per il quale l'aiuto è concesso e del suo carattere "de minimis", specificando con chiarezza gli obblighi di servizio pubblico spettanti al soggetto incaricato;
  - b. l'oggetto del servizio pubblico;
  - c. la durata dello stesso e dei relativi obblighi;
  - d. il territorio interessato dagli obblighi di servizio pubblico;
  - e. le unità operative locali del soggetto incaricato.
4. Per lo svolgimento del SIEG, il Soggetto incaricato riceverà un aiuto sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico pari al corrispondente importo, come meglio descritto al successivo art. 19.

### **Art. 3**

#### ***Regime de minimis SIEG e non cumulabilità con altre compensazioni***

1. Gli aiuti sono concessi a titolo di "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2832 della Commissione del 13 dicembre 2023, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale UE L del 15 dicembre 2023.
2. L'importo complessivo degli aiuti de minimis SIEG concessi ad un'impresa unica che fornisce servizi di interesse economico generale non deve superare i € 750.000,00 nell'arco di un triennio. A tal fine vale la definizione di "impresa unica" di cui all'articolo 2 del regolamento Ue sopra citato.
3. Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento di cui al comma 1 possono essere cumulati – nei limiti delle soglie previste – con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti «de minimis».
4. Gli aiuti "de minimis" di cui ai presenti criteri non sono cumulabili con alcuna compensazione riguardante lo stesso servizio di interesse economico generale, a prescindere dal fatto che costituiscano o non costituiscano aiuti di Stato.
5. Se le imprese incaricate del SIEG svolgono anche altre attività economiche, deve essere garantito che la compensazione non vada a beneficio di tali ulteriori attività, imponendo una separazione contabile.
6. Gli obblighi relativi allo svolgimento delle attività SIEG sono disciplinati dal regolamento UE sopracitato, dall'atto di incarico, dal presente avviso e dalle deliberazioni della Giunta provinciale che li approva.

### **Articolo 4**

#### **Treatmento dei dati personali**

1. La Provincia è titolare del trattamento dei dati. I soggetti incaricati dello svolgimento dei servizi d'interesse economico generale previsti dai presenti criteri, sono nominati come responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento generale sulla protezione dei dati.

## **Art. 5**

### **Oggetto e finalità del SIEG**

1. Nel quadro generale del Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità, per rispondere alle esigenze delle famiglie trentine, la Provincia autonoma di Trento (di seguito anche Provincia) avvia la realizzazione nel territorio provinciale di servizi di conciliazione con finalità educative e di socializzazione per bambini e ragazzi iscritti alle scuole del primo ciclo d'istruzione appartenenti al sistema educativo provinciale da organizzare in periodi compresi nella pausa estiva delle attività didattiche.
2. Il servizio che si intende sostenere, qualificato come SIEG, è attivato in via sperimentale per ambiti territoriali omogenei e configurato secondo il modello di *attività educative e ricreative non formali*, con finalità di conciliazione e di socializzazione rivolte ai minori.
3. La Provincia a tal fine con il presente avviso intende disciplinare le caratteristiche essenziali del SIEG, gli obblighi di servizio minimi ed al contempo definire una procedura per individuare i Soggetti che intendono costruire, mediante una progettazione partecipata con l'Amministrazione provinciale, il/i modello/i di servizi da attuare in via sperimentale, per l'anno 2026, sul territorio provinciale.

## **CAPO I**

### **Degli elementi essenziali del servizio/SIEG**

## **Art. 6**

### **Destinatari del servizio**

1. I destinatari del servizio sono i minori residenti in provincia di Trento, iscritti alle scuole del primo ciclo d'istruzione appartenenti al sistema educativo provinciale, che abbiano frequentato una classe compresa tra il primo anno della scuola primaria e il terzo anno della scuola secondaria di primo grado, purché di età inferiore ai 15 anni non compiuti.
2. Per i minorenni in possesso della certificazione di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza, nel caso di necessità dimostrata di assumere personale specializzato individualmente dedicato, la fascia di età di cui al comma 1 viene estesa fino ad anni 18, non compiuti, al momento della domanda.
3. I soggetti individuati da questo articolo, ai fini dell'erogazione appropriata dei servizi in termini di offerta idonea, sono suddivisi in due fasce di età:
  - a. fino ad 11 anni non compiuti
  - b. da 11 anni compiuti a 15 anni non compiuti

## **Art. 7**

### **Elementi essenziali del Servizio**

1. La Provincia intende attuare il SIEG, attraverso uno o più progetti, non di tipo

residenziale (centri estivi diurni), che garantiscono le seguenti caratteristiche organizzative minime del servizio:

- a. turni composti da n. 5 giorni consecutivi alla settimana con attività full time (8 ore al giorno), ma con la possibilità di fruizione anche part-time (minimo 4 ore al giorno).
  - b. garantire, per ciascuno dei punti di erogazione all'interno dell'ambito territoriale, l'accettazione delle iscrizioni, da parte del Soggetto incaricato, degli utenti di cui all'art. 6, comma 2, almeno nel rispetto della proporzione del 10% degli utenti previsti in ogni punto di erogazione. Tale quota di utenti è da considerarsi in sovrannumero rispetto a quanto indicato all'art. 8.
2. I progetti mediante i quali è realizzato il SIEG, devono avere l'obiettivo di contrastare il *summer learning loss* attraverso l'integrazione del sapere scolastico senza "*fare scuola*" in senso tradizionale, ed a tal fine, le attività proposte alle due fasce di utenza descritte all'articolo 6, devono:
- a. coniugare le esigenze di conciliazione vita-lavoro dei genitori e garantire la flessibilità degli orari rispondenti alle necessità delle famiglie, nello specifico, l'erogazione del servizio e la realizzazione delle attività progettuali garantendo la fascia oraria 7:30 – 18:30;
  - b. garantire alle famiglie la fruizione frazionata per giorni, sia in modalità full time che part time, all'interno di una settimana tipo.
  - c. essere indirizzate al soddisfacimento dei bisogni di svago, crescita e socializzazione dei minori, attraverso lo sviluppo delle competenze affettive, relazionali, corporee e cognitive dei ragazzi;
  - d. essere improntate:
    - i. alla promozione dell'esercizio fisico, con componenti prevalentemente ludiche e ricreative, da svolgere principalmente all'aperto;
    - ii. alla promozione culturale ed all'apprendimento delle lingue straniere, anche di tipo esperienziale, come laboratorio, visita guidata, etc.
    - iii. alla valorizzazione dell'educazione alla cittadinanza attiva, ai sani stili di vita, all'educazione civica e digitale, ed ad ogni altra azione finalizzata a promuovere e potenziare il benessere psico-fisico dei minori.
  - e. garantire, nei casi di frequenza a tempo pieno, la somministrazione del pasto agli utenti, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, anche attraverso convenzioni con realtà locali (ristoranti, tavole calde, etc....) o con contratti di fornitura e trasporto di pasti pronti. La somministrazione del pasto deve rispettare eventuali malattie/allergie/intolleranze alimentari degli utenti stessi, e per questi deve essere differenziata.
  - f. garantire la fruizione del servizio a ciascun utente per un massimo di 4 (quattro) settimane anche non continuative, utilizzando i buoni di servizio FSE+ o l'abbattimento percentuale della tariffa come previsto all'art. 10, per lo stesso servizio. Rimane salva per i medesimi utenti la possibilità di presentare iscrizione anche per le due settimane rimanenti, con onere totale a carico delle famiglie, salvo quanto previsto dall'art. 17 in termini di priorità in fase di conferma dell'iscrizione.
  - g. garantire le fasi di iscrizione, compresa l'acquisizione della necessaria documentazione (buoni di servizio FSE+, indicatori Icef, certificazione attestante la disabilità ai sensi della Legge 104/92 o altra documentazione utile) per la corretta applicazione e riscossione delle quote delle tariffe (di cui all'art. 10) a carico delle famiglie;

h. garantire la gestione amministrativa dei buoni di servizio FSE+, nell'ambito del Programma Fondo sociale europeo plus (FSE+) 2021-2027 della Provincia autonoma di Trento, come disciplinata dalla deliberazione n. 2066/2024 come da ultimo modificata dalla deliberazione n. 2110 del 19 dicembre 2025.

### **Art. 8**

#### **Luoghi e numero utenti**

1. I servizi di cui all'articolo 7, per l'anno 2026 sono svolti in via sperimentale negli ambiti territoriali, come di seguito definiti e per il seguente numero di utenti per turno:

<b>Ambito territoriale</b>	<b>numero utenti</b>
Comunità Territoriale della Val di Fiemme e Comun General de Fascia	50
Comunità della Paganella e Comunità Rotaliana - Königsberg	100
Comunità della Vallagarina, Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri e Comune di Rovereto	250
Comunità della Valle di Cembra e Comunità Alta Valsugana e Bersntol	100
Comunità Valsugana e Tesino e Comunità di Primiero	100
Comunità della Valle dei Laghi e Comunità Alto Garda e Ledro	100
Territorio della Val d'Adige e Comune di Trento	300
Comunità della Val di Non e Comunità della Valle di Sole	100
Comunità delle Giudicarie	100
<b>TOTALE</b>	<b>1.200</b>

2. Per ciascun ambito territoriale sopra definito non concorrono al raggiungimento del numero massimo degli utenti ammessi, i minori di cui all'articolo 6, comma 2.
3. I Soggetti proponenti di cui all'articolo 10 potranno candidarsi a fornire il servizio, per massimo quattro ambiti territoriali, per cluster di 50 utenti /turno o suoi multipli, nel rispetto dell'articolo 6, comma 3.
4. I servizi sono svolti in strutture idonee e adeguate ai fini dei buoni di servizio FSE+ che saranno identificate tra quelle messe a disposizione dai soggetti proponenti, di cui all'art. 11, o direttamente messe a disposizione dall'Amministrazione pubblica.
5. Nel caso di messa a disposizione di spazi presso edifici scolastici non sarà possibile utilizzare il servizio di mensa scolastica nonché i relativi spazi.
6. La Provincia si riserva la facoltà di non erogare il servizio negli ambiti territoriali per i quali non sono state presentate idonee manifestazioni di interesse, ai sensi della presente disciplina, o per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

### **Art. 9**

#### **Periodo di svolgimento**

1. Per l'anno 2026, i servizi di cui all'art. 7 sono svolti per n. 6 settimane consecutive

decorrenti dal 29 giugno 2026, con turni settimanali composti da 5 giorni consecutivi, con orario flessibile (7.30/18.30).

2. L'Amministrazione provinciale, valutata la sussistenza dell'interesse economico generale e valutata la qualità del servizio offerto in via sperimentale, si riserva la facoltà di rinnovare, nell'anno 2027, il servizio per un ulteriore periodo estivo alle medesime condizioni previa assunzione di specifico provvedimento e nei limiti delle disponibilità finanziarie.

## **CAPO II**

### **Condizioni contrattuali del servizio**

#### **Art. 10**

#### ***Costo del progetto e condizioni contrattuali***

1. Il progetto definitivo relativo ai servizi di cui all'articolo 7 è costruito partendo dalla proposta progettuale presentata dai Soggetti proponenti, unitamente al piano finanziario, con le modalità di cui al successivo capo III. I requisiti professionali ed organizzativi richiesti sono quelli indicati dalla deliberazione n. 2066 del 13 dicembre 2024 (buoni di servizio Fse+) come da ultimo modificata dalla deliberazione n. 2110 del 19 dicembre 2025.
2. Le famiglie accedono alla fruizione dei presenti servizi, sia utilizzando buoni di servizio FSE+ (secondo le modalità e criteri previsti dalla deliberazione n. 2110/2025) sia accedendo con eventuale presentazione dell'indicatore ICEF, come di seguito meglio specificato. Le due tipologie richiedono modalità di gestione, contabilizzazione e rendicontazione diverse e separate.
3. Il piano finanziario deve garantire che il costo orario massimo del servizio, ivi incluse le spese riferite agli spazi eventualmente messi a disposizione dal soggetto per le attività affidate, non sia superiore a quello che è definito con deliberazione della Giunta provinciale n. 2110 del 19 dicembre 2025 per i buoni di servizio FSE+, per tutte le modalità di accesso ai servizi di cui al comma 2.
4. Il costo orario è maggiorato nel caso di utenti con disabilità certificata ex L. n. 104/1992 o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza, nel caso di necessità dimostrata di assumere personale specializzato individualmente dedicato, fermi restando i limiti di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2110 del 19 dicembre 2025.
5. Il costo settimanale, articolato sia come full time (8 ore al giorno) con evidenza del costo del pasto, nella misura massima di 10,00 euro, e sia come part time (minimo 4 ore al giorno), è definito moltiplicando il valore del costo orario di cui ai commi 3 e 4 per le ore settimanali.
6. Le famiglie che utilizzano i buoni di servizio FSE+ contribuiscono secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 2110 del 19 dicembre 2025. Le altre famiglie accedono al servizio con una eventuale compartecipazione della Provincia, che sarà versata direttamente al Soggetto incaricato, come di seguito descritto:
  - a. il costo orario viene diversamente imputato tra famiglia e Provincia, secondo

le seguenti casistiche nei casi ordinari:

Situazione familiare	quota famiglia	quota Provincia
Utilizzo buoni di servizio FSE+	come definito da deliberazione n. 2110 del 19 dicembre 2025 (buoni servizio FSE+).	0% nessuna compartecipazione oltre ai buoni di servizio
Non utilizzo Buoni FSE+		
Icef <= 0,40	50% del valore orario del servizio	50% del valore orario del servizio
Icef >0,4 e <= 0,7	60% del valore orario del servizio	40% del valore orario del servizio
Icef >0,7 o non presenta Icef	100% del valore orario del servizio	0%

- b) il costo orario viene diversamente imputato tra famiglia e Provincia, secondo le seguenti casistiche in presenza di utenti con disabilità certificata ex L. n. 104/1992 o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza, nel caso di necessità dimostrata di assumere personale specializzato individualmente dedicato:

Situazione familiare	quota famiglia	quota Provincia
Utilizzo buoni di servizio FSE+	come definito da deliberazione n. 2110 del 19 dicembre 2025 (buoni servizio FSE+).	nessuna compartecipazione oltre ai buoni di servizio FSE+
Non utilizzo buoni di servizio FSE+		
Icef <= 0,40	20% del valore orario del servizio	80% del valore orario del servizio
Icef >0,4 e < =0,7	35% del valore orario del servizio	65% del valore orario del servizio
Icef >0,7 o non presenta Icef	100% del valore orario del servizio	0%

- c) nel caso di più figli dello stesso nucleo familiare, che non utilizzano i buoni di servizio, frequentanti gli stessi turni, è prevista l'applicazione di una scontistica della quota a carico famiglia pari al 15% per il secondo figlio e del 20% per i figli successivi, che sarà compensata dalla Provincia nell'ambito della quota a proprio carico;
- d) il costo del pasto viene sostenuto dalla Provincia, per gli utenti che fruiscono del servizio con orario full time senza l'utilizzo dei buoni di servizio, secondo le modalità descritte all'articolo 18.

7. il costo settimanale depositato dal Soggetto proponente in sede di manifestazione d'interesse non potrà essere incrementato in sede di erogazione del servizio pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 20, comma 2 lettera a) oltre a riportare il costo del servizio nel limite di quanto proposto in sede di manifestazione d'interesse.

8. La quota imputabile alla Provincia è da ritenersi come quota massima oraria di compartecipazione al costo, escluse le spese per i pasti.

## CAPO III

### Manifestazione d'interesse

#### Art.11

##### *Requisiti*

1. Possono presentare manifestazione di interesse a svolgere il servizi di cui all'art. 7 per uno o più ambiti territoriali omogenei individuati all'articolo 8, i Soggetti che, alla data ultima di presentazione delle domande di partecipazione di cui all'art. 12 possiedono i seguenti requisiti:
  - a) essere inseriti nell'elenco dei soggetti abilitati all'erogazione di servizi educativi, di cura e custodia acquisibili mediante i buoni di servizio FSE+, nell'ambito del Programma Fondo sociale europeo plus (FSE+) 2021-2027, approvato per la Provincia autonoma di Trento, e riferibili alla tipologia fascia C, 6-14 anni (18 anni non compiuti nel caso di minori con disabilità certificati ex L. n. 104/92 o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio attestate da personale di competenza), come da deliberazione della Giunta provinciale n. 2066/2024 da ultimo modificata dalla deliberazione n. 2110/2025 e da determinazione del dirigente dell'Umse Europa n. 3191 del 1 aprile 2025;
  - b) in alternativa alla lettera a), aver presentato domanda di inserimento nell'elenco dei soggetti abilitati all'erogazione dei servizi educativi di cura e custodia acquisibili mediante Buoni di servizio, per i servizi di tipologia fascia C;
  - c) aver realizzato centri estivi per almeno tre anni negli ultimi cinque, anche in favore di utenti in possesso della certificazione di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 o con difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio debitamente attestate;
  - d) di non avere cause di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, applicato per analogia.

#### Art. 12

##### *Termini e modalità per la presentazione della domanda*

1. I Soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 manifestano interesse a partecipare alla procedura di cui al successivo Capo IV, redigendo in ogni sua parte la domanda predisposta dalla Provincia e pubblicata ai seguenti link istituzionali [www.trentinofamiglia.it](http://www.trentinofamiglia.it) e [www.provincia.tn.it/Servizi](http://www.provincia.tn.it/Servizi) entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione.
2. La domanda di partecipazione, redatta con imposta di bollo assolta, se dovuta, firmata dal legale rappresentante del Soggetto istante deve pervenire a mezzo PEC con oggetto "manifestazione di interesse per invito tavoli di confronto laboratorio estate 2026" al seguente indirizzo di posta elettronica certificata



[agenzia.coesionesociale@pec.provincia.tn.it](mailto:agenzia.coesionesociale@pec.provincia.tn.it) compilata in ogni sua parte, allegando alla stessa i seguenti documenti:

- a. una scheda della proposta progettuale, massimo 4 fogli A4;
  - b. una scheda del prospetto finanziario del progetto, dettagliato con le varie voci di spesa previste;
3. Gli allegati di cui alle lettere a. e b. del comma precedente devono contenere le caratteristiche del SIEG disciplinate dal presente Avviso ed essere redatte rispettivamente, in conformità a quanto previsto dall'art. 13, per quanto riguarda le proposte progettuali e dall'art. 14, per quanto riguarda il prospetto finanziario di massima del progetto.
  4. Il Soggetto istante deve eleggere il proprio domicilio digitale per le successive comunicazioni.
  5. Non sono ammesse le domande prive dei suddetti allegati.

### **Art. 13**

#### **Proposta progettuale**

1. Il Soggetto che si candida per offrire dei servizi come indicato nei precedenti articoli, presenta una proposta di progetto pedagogico educativo per le sei settimane compatibili con l'età degli utenti.
2. In particolare in sede di manifestazione di interesse, di cui all'art. 12, il Soggetto proponente presenta una proposta progettuale contenente dei primi elementi utili (massimo 4 fogli A4), da approfondire, se ammessi alla fase successiva, in sede di progettazione partecipata:
  - *Utenti*: indicare il numero massimo di utenti destinatari dei servizi per ogni punto di erogazione negli ambiti territoriali omogenei di cui all'articolo 8, nel rispetto di multipli di n. 50 utenti, suddivisi per gruppi per le due fasce di età di cui all'articolo 6.
  - *Tipologia attività*: descrizione del progetto socio educativo, che tenga conto delle caratteristiche di cui all'art. 7 comma 2 con differenziazione delle diverse tipologie di attività, a seconda delle fasce di età dei bambini/ragazzi e degli utenti. Si richiede la descrizione anche a titolo esemplificativo di "una settimana tipo";
  - *Localizzazione*: proposta di eventuali specifiche località all'interno degli ambiti territoriali omogenei selezionati dal Soggetto proponenti tra quelli di cui all'articolo 8;
  - Dichiarazione dell'eventuale disponibilità di spazi/immobili idonei (di proprietà o in disponibilità del Soggetto proponente) con relativa tipologia (spazi esterni e/o interni) e in quali territori provinciali;
  - *Orario*: descrizione dell'orario di fruizione del servizio, anche ulteriore rispetto alle fasce orarie minime definite all'art 7 comma 2 lett.a), con declinazione della modalità di flessibilità degli orari per rispondere alle esigenze di conciliazione delle famiglie;
  - Modalità di somministrazione dei pasti.

### **Art. 14**

#### **Proposta piano finanziario**

1. Il soggetto proponente, pena l'accoglimento della manifestazione di interesse,

insieme alla proposta progettuale di cui all'art. 13 presenta un piano finanziario dettagliato per voci di spesa, che ne definisce i costi di realizzazione ivi inclusi i costi per gli eventuali spazi/immobili messi a disposizione (di proprietà o nella disponibilità del soggetto proponente), con la definizione anche del costo settimanale per utente, esclusi i costi per i pasti, prendendo come massimo costo orario applicabile quello definito con deliberazione della Giunta provinciale n. 2110 del 19 dicembre 2025 per i buoni servizio FSE+.

## **CAPO IV**

### **Procedura partecipata e atto di incarico**

#### **Art. 15**

#### ***Comunicazione avvio procedura partecipata***

1. Alla scadenza del termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione di cui all'art. 12, la Provincia, previa verifica dei requisiti posseduti dai Soggetti, invita questi ultimi ai tavoli di progettazione partecipata, secondo un calendario dei lavori, suddiviso per uno o più ambiti territoriali omogenei, con le relative date e luoghi di svolgimento che sarà diffuso a tutti i partecipanti, fatto salvo quanto previsto all'articolo 16.
2. L'Agenzia per la coesione sociale provvede a garantire, insieme alle strutture indicate all'art. 16, comma 1, il coordinamento e la gestione delle attività di segreteria dell'intera procedura.

#### **Art. 16**

#### **Procedura di partecipazione e selezione dei soggetti incaricati**

1. La procedura di progettazione partecipata è diretta e coordinata dall'Agenzia per la coesione sociale con UMSt Resilienza abitativa, sostenibilità e coesione territoriale e con Dipartimento urbanistica, energia, catasto, tavolare e coesione territoriale e può essere suddivisa per uno o più ambiti territoriali omogenei.
2. Partecipano alla procedura:
  - a. I Soggetti proponenti invitati ai sensi dell'articolo precedente;
  - b. Componenti in rappresentanza della Provincia.
3. I soggetti sopra individuati definiscono congiuntamente i contenuti qualitativi e quantitativi dei progetti e quant'altro necessario a definire il servizio, da erogarsi nel rispetto di quanto definito nel presente avviso.
4. Nel caso in cui le manifestazioni d'interesse siano superiori al numero di 24, o nell'ipotesi in cui pervengano:
  - più di due manifestazioni d'interesse per ciascun ambito fino a 100 utenti;
  - più di sei manifestazioni d'interesse per ambiti oltre i 100 utenti,la Provincia si riserva di procedere ad un'ulteriore selezione dei soggetti proponenti, prima dell'apertura dei lavori di cui all'art.15, applicando in ordine di priorità, i seguenti criteri di scelta, al fine di raggiungere sull'ambito territoriale interessato il

numero di Soggetti congruo per la progettazione partecipata, tale da garantire il servizio agli utenti previsti nello specifico ambito territoriale:

- a. disponibilità manifestata nella domanda di partecipazione a gestire il maggior numero di utenti nel medesimo ambito territoriale omogeneo;
  - b. apporto, per l'attuazione del progetto, di strutture/spazi idonei in disponibilità diretta del soggetto proponente, a qualsiasi titolo, valorizzati sia nella proposta progettuale che nel piano finanziario;
  - c. presentazione di un piano finanziario, come da art. 14, che garantisce un minor costo settimanale alle famiglie;
  - d. maggiori anni di esperienza del Soggetto proponente nella gestione di servizi conciliativi estivi;
  - e. estrazione a sorte.
5. I lavori devono concludersi entro e non oltre 30 [trenta] giorni dalla prima convocazione.
  6. Il contenuto dei progetti educativi, pur essendo definito tramite il coinvolgimento degli operatori interessati, è determinato dalla autorità pubblica ed approvato con deliberazione della Giunta provinciale, unitamente allo schema di atto d'incarico necessario a disciplinare il rapporto giuridico-patrimoniale tra la Provincia ed i soggetti selezionati, per il raggiungimento degli scopi di interesse pubblico nel settore in oggetto.
  7. La procedura si conclude con la sottoscrizione dell'atto di incarico che è subordinato alla conclusione positiva della procedura di iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati all'erogazione dei servizi educativi di cura e custodia acquisibili mediante Buoni di servizio, per i servizi di tipologia fascia C, come da deliberazione della Giunta provinciale n. 2066/2024 da ultimo modificata dalla deliberazione n. 2110/2025 e da determinazione del dirigente dell'Umse Europa n. 3191 del 1 aprile 2025.
  8. In ogni caso la Provincia si riserva la facoltà di interrompere, sospendere o annullare la procedura in ogni sua fase, senza che i soggetti istanti possano vantare alcun diritto, pretesa o indennizzo.

### **Art. 17**

#### **Obblighi di servizio**

1. In riferimento alla gestione ed esecuzione del servizio di cui all'art. 7, i Soggetti incaricati selezionati sulla base degli articoli precedenti, dovranno assolvere i seguenti obblighi minimi:
  - a. garantire l'iscrizione degli utenti avendo cura di gestire tutti gli adempimenti amministrativi e contabili, e relativi obblighi di acquisizione documentale necessaria, tra cui quelle relative ai Buoni di servizio FSE+, Indicatori Icef, certificazioni attestanti la disabilità ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscrizione alle scuole del primo ciclo d'istruzione appartenenti al sistema educativo provinciale e ogni altra documentazione utile al fine di applicare ai nuclei familiare la tariffa corrispondente come declinata all'art. 10;
  - b. gestire le iscrizioni in ordine di arrivo, attraverso una "pre iscrizione" entro un arco temporale definito dal Soggetto incaricato. Al termine della "fase di preiscrizione", il soggetto incaricato conferma le iscrizioni, fino al raggiungimento del numero di utenti previsto, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda di "pre iscrizione" dando però priorità alle

famiglie che non rientrano nei casi di cui all'ultimo periodo dell'art. 7, comma 2, lettera f.;

- c. garantire, per ciascuno dei punti di erogazione all'interno dell'ambito territoriale in cui sono incaricati di eseguire il servizio, l'accettazione delle iscrizioni degli utenti di cui all'art. 6, comma 2, almeno nel rispetto della proporzione del 10% degli utenti previsti in ogni punto di erogazione. Nel caso di richieste eccedenti il 10% il Soggetto incaricato ha la facoltà di accettare l'iscrizione, qualora invece non accoglibile, è necessario, nella conferma delle iscrizioni, seguire l'ordine cronologico di presentazione delle domande di "pre iscrizione" e seguire le priorità come da precedente lettera b.
- d. gestione amministrativa e contabile, compreso l'introito delle somme dovute dalle famiglie, secondo le quote indicate all'art. 10, osservando per tutti i casi in cui il servizio:
  - i. non sia erogato con buoni di servizio FSE+, le prescrizioni previste dal Capo V
  - ii. sia erogato con buoni FSE+, le regole di cui deliberazione della Giunta provinciale n. 2066/2024 come da ultimo modificata con deliberazione n. 2110 del 19 dicembre 2025.
- e. il soggetto incaricato deve garantire la gestione separata della contabilità (o adottare una codificazione contabile adeguata tale da poter identificare puntualmente ogni posta di bilancio) riferita alle attività di cui all'art. 7, mantenendo completamente distinte le contabilità riferite alle attività erogate per utenti con e senza buoni di servizio FSE+;
- f. previsti dall'atto di incarico e nel rispetto dei contenuti progettuali che costituiscono allegato parte integrante del medesimo atto di incarico;
- g. osservare quanto previsto dall'art. 18 del presente avviso;
- h. servirsi di personale qualificato secondo quanto richiesto al paragrafo 2 e paragrafo 12 n. 2 dell'allegato A) alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2110 del 19 dicembre 2025;
- i. garantire, prima dell'inizio dell'attività di erogazione dei servizi, che le risorse professionali, comprese quelle non a diretto contatto con l'utenza minorenni e le risorse umane impiegate nelle eventuali attività delegate, non dovranno aver riportato condanne per i reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter e 600-quarter, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, né avere procedimenti penali pendenti per tali reati, né aver riportato condanne per le quali risulti una sanzione interdittiva all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori di cui al D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile";
- l. favorire tutte le attività di promozione e informazione a favore degli utenti potenzialmente interessati, compresa la pubblicazione del progetto affidato sul portale Estate Family;
- m. rispetto degli obblighi nei confronti del personale impiegato nel servizio di osservanza di ogni norma di legge o regolamento vigente, o che sia emanata nel corso della prestazione, in tema di tutela dei lavoratori e di assicurazioni sociali, applicabile alla prestazione;
- n. riconoscimento a carico del soggetto incaricato di ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal personale da esso dipendente a persone e a cose, sia dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni stabilite,

sollevando con ciò la Provincia autonoma di Trento da ogni e qualsiasi responsabilità.

- o. procedere quotidianamente alla corretta e completa compilazione dei registri presenze, in formato elettronico o cartaceo [utenti/personale impiegato];

## **CAPO V**

### **Rendicontazione e criterio di compensazione**

#### **Art. 18**

##### ***Rendicontazione***

1. Per la gestione e rendicontazione dei buoni di servizio FSE+, il Soggetto incaricato rispetta tutti gli adempimenti previsti dalla deliberazione n. 2110 del 19 dicembre 2025.
2. Per gli utenti che non utilizzano buoni di servizio FSE+, il Soggetto incaricato, entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio presenta alla struttura provinciale competente in materia di politiche familiari la rendicontazione dell'attività ai sensi del Regolamento di cui al DPGP 5 giugno 2000, n. 9-26/Leg.. Tale rendicontazione include tutte le entrate e le spese risultanti dalla contabilità separata. Dalle spese dovranno essere tolte quelle sostenute per la somministrazione dei pasti erogati agli utenti che hanno frequentato i centri estivi con orario full time, che dovranno trovare una specifica indicazione al fine di riconoscere l'importo fino a un massimo di 10,00 euro per pasto.
3. A seguito della verifica della documentazione prodotta in sede di rendicontazione la struttura provinciale competente provvede ad erogare, al netto dell'eventuale acconto già erogato, la compartecipazione provinciale al costo del servizio per gli utenti non beneficiari dei buoni di servizio e della spesa per i pasti nel limite massimo del disavanzo evidenziato.
4. I soggetti erogatori possono richiedere, entro 60 giorni dal termine delle attività, l'erogazione di un acconto, nella misura massima dell'80% della quota di compartecipazione provinciale al costo del servizio per gli utenti non beneficiari dei buoni di servizio nonché del rimborso delle spese per i pasti. La richiesta di acconto deve essere corredata da una sintetica relazione dell'attività svolta sottoscritta dal legale rappresentante, che dia tra l'altro evidenza del numero di utenti senza buoni di servizio che hanno avuto accesso al servizio, delle relative ore usufruite nonché della quantificazione della compartecipazione provinciale al costo del servizio per gli utenti non beneficiari dei buoni di servizio, nonché della quantificazione della spesa sostenuta per i pasti.
5. La Provincia, valuta la documentazione a corredo della richiesta di erogazione della quota di acconto e di saldo, verifica preventivamente che l'importo oggetto di erogazione non superi i massimali consentiti dal Regolamento UE 2023/2832 e rispetti il divieto di cumulo previsti dalle norme europee dedicate, e provvede a liquidare il relativo ammontare riservandosi comunque la facoltà di ridurre la cifra originariamente richiesta.
6. Nel caso di erogazione di un acconto della quota di compartecipazione, qualora in seguito alla verifica della rendicontazione risulti che la quota erogata in acconto supera il valore complessivo della compartecipazione a carico della Provincia, le

somme erogate in eccesso saranno oggetto di recupero, maggiorate degli interessi legali.

7. Durante l'esecuzione del servizio il Soggetto incaricato avrà cura di garantire per gli utenti che accedono senza buoni di servizio FSE+:
  - la tenuta di un registro delle presenze giornaliere (cartaceo o informatico) che riporti il nome e cognome di ogni utente, la data di nascita e la residenza, redatto e sottoscritto giornalmente dal referente del Soggetto incaricato, dando evidenza degli utenti con possesso della certificazione attestante la disabilità ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104;
  - al termine di ogni turno, la sottoscrizione al genitore, o a chi ne fa le veci, di un'attestazione di frequenza dello specifico utente indicante i giorni di presenza effettiva dell'utente stesso.;
  - la tenuta di un registro delle presenze giornaliere (cartaceo o informatico) del personale impiegato;
  - l'indicazione del numero, per ogni turno, dei minori facenti parte dello stesso gruppo che condividono gli stessi operatori, specificando il numero dei minori che ha avuto accesso con Buoni di servizio FSE+ dagli altri minori e dai minori disabili o con bisogni speciali, necessitanti di operatori dedicati.

La documentazione di cui agli allinea precedenti dovrà essere conservata e messa a disposizione della Struttura provinciale competente in materia di politiche familiari per le verifiche ed i controlli sulle dichiarazioni rese in sede di rendicontazione

8. Durante l'esecuzione del servizio possono essere effettuati controlli e monitoraggi anche in loco da parte della Provincia.

#### **Art. 19**

##### ***Criterio di compensazione e utile ragionevole***

1. La Provincia riconosce la copertura dei costi relativi alla realizzazione del servizio, esposti sulla base della rendicontazione presentata ai sensi dell'art. 18.
2. La contribuzione della Provincia ai costi sostenuti dal soggetto erogatore avviene, nel limite dei costi complessivi sostenuti, mediante compensazione delle quote a carico dell'utenza secondo lo schema di cui all'art. 10 e nel limite massimo del costo orario definito con deliberazione n. 2110 del 19 dicembre 2025 (buoni servizio FSE+).
3. L'utile ragionevole si intende compreso nella definizione del piano finanziario di cui all'art. 14, che è costruito prendendo come massimo costo orario applicabile quello definito con deliberazione della Giunta provinciale n. 2066/2024 da ultimo modificata dalla deliberazione n. 2110/2025 (buoni di servizio FSE+), che nella sua definizione include già il calcolo di un utile ragionevole.

#### **Art. 20**

##### ***Penali***

1. In caso di irregolare e/o difforme attuazione delle condizioni di gestione e realizzazione contenute nell'atto di incarico di cui all'art. 2, l'Amministrazione potrà procedere con l'applicazione di penali differenziate per scaglioni ed applicate in

- proporzione alla tipologia e gravità delle irregolarità e difformità accertata.
2. Posto che le irregolarità e difformità, nel loro specifico contenuto, saranno dettagliate e meglio definite nell'atto di incarico, si procederà ad applicare al soggetto incaricato una penale, del valore complessivo della compensazione provinciale in esito alla rendicontazione finale, secondo le seguenti percentuali:
    - a. nella misura del 10 %, qualora l'irregolarità o difformità riguardi l'inosservanza degli obblighi di servizio. Nelle ipotesi di mancata copertura assicurativa degli utenti e/o dei luoghi in cui è svolto il servizio e/o del personale di servizio, l'applicazione della penale non sgrava il soggetto incaricato da eventuali danni o richieste risarcitorie né dal provvedere tempestivamente alla copertura assicurativa come previsto.
    - b. nella misura del 5 %, qualora l'irregolarità o difformità riguardi:
      - i. mancata corrispondenza tra quanto convenuto nel progetto allegato all'atto di incarico e quanto effettivamente eseguito dall'incaricato;
      - ii. mancata emissione di fattura o nota fiscalmente valida della quota di compartecipazione nei confronti dell'utenza;
  3. La struttura competente in materia di politiche familiari assicura al soggetto incaricato il diritto al contraddittorio, rispetto alle irregolarità e difformità rilevate ai sensi di cui al comma precedente, assegnando allo stesso un termine di 15 (quindici) giorni, dalla comunicazione, per la presentazione di osservazioni, controdeduzioni e documenti.
  4. La struttura competente in materia di politiche familiari, in esito al contraddittorio di cui al precedente comma, esaminate le controdeduzioni o decorso inutilmente il termine di cui sopra, comunicherà la decisione finale entro ulteriori 15 (quindici) giorni.
  5. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Provincia e il Soggetto Erogatore, che non siano definite in via amministrativa, sia durante l'esecuzione dell'incarico che al termine dello stesso, è competente il Foro di Trento.

## **Art. 21** **Comunicazioni**

1. Per informazioni relative al presente Avviso è possibile rivolgersi all'Agenzia per la Coesione Sociale: pec [agenzia.coesionesociale@pec.provincia.tn.it](mailto:agenzia.coesionesociale@pec.provincia.tn.it).
2. L'Avviso e lo schema di manifestazione di interesse sono disponibili ai seguenti link istituzionali [www.trentinofamiglia.it](http://www.trentinofamiglia.it) e [www.provincia.tn.it/Servizi](http://www.provincia.tn.it/Servizi).